

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VIGNOLA e ALBANESE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 LUGLIO 1971

Abolizione della detrazione di sei anni di anzianità agli appuntati e di quattro anni di anzianità ai carabinieri e gradi corrispondenti, ai fini degli aumenti periodici, per i militari appartenenti all'Arma dei carabinieri e ai Corpi della guardia di finanza, di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia. Ripristino in loro favore dell'indennità militare mensile, di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19. Aumento del limite di età per gli appartenenti all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza. Riduzione degli anni di servizio per la promozione ad appuntato

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge si propone di dare un giusto riconoscimento all'attività e al senso di sacrificio delle forze dell'ordine inquadrato nell'Arma dei carabinieri e nei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia.

In primo luogo appare doverosa l'abolizione della norma restrittiva ai fini economici di cui alla nota 6 della tabella allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 249.

Tale norma prevede la detrazione di una aliquota di anzianità di servizio ai fini del computo degli aumenti periodici, pari a sei anni per gli appuntati e a quattro anni per i carabinieri con oltre nove anni di anzianità. Trattasi di una norma che va inquadrata nell'ambito del sistema in atto per le carriere statali, per le quali è stabilita una riduzione degli anni di anzianità ai fini degli aumenti periodici per le qualifiche preterminali o terminali di ciascuna carriera.

I riflessi di tale ordinamento si ripercuotono in maniera, diremmo drammatica, per le forze dell'ordine, che non hanno altro cospite, oltre quello degli emolumenti statali. Entrando nel vivo della questione, è necessario illustrare i seguenti precedenti legislativi:

1) con legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente la delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato e per il riassetto delle carriere si stabilisce (art. 24) che l'ammissione al giudizio per la promozione a ruolo aperto ad appuntato ha luogo dopo venti anni di servizio nel 1968, dopo diciannove anni nel 1969, dopo diciotto anni nel 1970 e dopo diciassette anni nel 1971. Tali anni di servizio devono intendersi quali servizio effettivo prestato nell'arma o nel corpo di appartenenza fatta eccezione per le guardie di pubblica sicurezza, alle quali vengono computati anche i servizi pre-ruolo cioè i servizi temporanei e ausi-

liari nella polizia. Con tale disposizione di legge si garantisce ai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia, i cui posti sono resi cumulativi in un unico organico, la promozione ad appuntato dopo determinati anni di anzianità;

2) con la nota 6 della tabella allegata alla citata legge si sanziona per il personale che abbia raggiunto il grado di appuntato, che « il nuovo stipendio sarà assoggettato alla detrazione dell'anzianità di servizio, ai fini del computo degli aumenti periodici, di anni sei e per quello che abbia raggiunto il grado di carabiniere o corrispondente, la detrazione di anni quattro »;

3) con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente i nuovi stipendi del personale dello Stato, anche delle amministrazioni autonome, è attribuito all'appuntato e gradi corrispondenti un parametro di 150, al quale corrisponde uno stipendio annuo di lire 1 milione 102.500, che va maggiorato degli aumenti biennali del 3,75 per cento, il che porta gli emolumenti, per diciassette anni di servizio detratti sei anni di anzianità a circa lire 1.230.000 annue (mensili lire 102 mila).

In tale modo un appuntato con diciassette anni di servizio viene a prendere lo stipendio quasi identico a quello di appuntato di prima nomina. Se poi, come avviene, vanno detratte le ritenute previdenziali ed erariali, cioè circa il 20 per cento dello stipendio, gli emolumenti scendono ad una media di lire 984.000 annue (mensili circa lire 82.000).

Come si può notare dall'esame dei punti 2) e 3), in effetti buona parte del beneficio degli emolumenti concessi con la promozione ad appuntato, viene ad essere annullata dalla riduzione di sei anni di anzianità, ai fini degli aumenti periodici e dalle ritenute previdenziali, il che non è umano nè giusto.

Identica norma restrittiva vige come detto al punto 2), per il militare con nomina di carabiniere o corrispondente, al quale con nove anni di servizio vengono detratti ai fini degli aumenti periodici ben quattro

anni di anzianità. Con tali stipendi di fame viene negato il giusto riconoscimento al sentimento profondo di dedizione al servizio delle forze dell'ordine, e ciò non è umano nè giusto.

Di qui la proposta del presente disegno di legge di annullare la norma restrittiva della riduzione di sei anni di anzianità, per gli appuntati e di quattro per i carabinieri, ai fini degli aumenti periodici.

In secondo luogo, con il presente disegno di legge intendiamo porre gli appartenenti alle forze dell'ordine nella stessa posizione del personale civile dello Stato e dei vigili del fuoco, ai fini degli anni di servizio necessari per il raggiungimento del grado di appuntato e ciò per motivi di equità.

Difatti, di fronte ai diciassette anni necessari nel 1971 per la promozione ad appuntato dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e delle altre forze di polizia fa riscontro quanto segue:

il personale civile della carriera ausiliaria può pervenire alla massima qualifica di commesso capo, con annesso parametro di stipendio di 165, dopo tredici anni di assunzione in ruolo;

i vigili del fuoco pervengono al parametro di stipendio di 165 dopo appena sei mesi dall'ingresso in carriera.

Per eliminare tali disparità, in armonia con i principi perequativi perseguiti dalla legge di riassetto n. 249 del 1968, è doveroso ridurre il periodo di permanenza in servizio per la promozione ad appuntato, quanto meno da diciassette anni a quattordici anni e ciò potrebbe avvenire portando gli anni obbligatori di permanenza in servizio per la promozione ad appuntato ad anni diciassette nel 1971, ad anni sedici nel 1972, ad anni quindici nel 1973 e ad anni quattordici nel 1974. Tale riduzione di anni viene graduata nel tempo per non gravare eccessivamente nel bilancio.

Terza proposta del presente disegno di legge è il ripristino dell'indennità mensile a favore dei militari di truppa delle forze di polizia.

Difatti tale indennità (corrispondente sia pure con diversa denominazione a quella

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

« militare » dei sottufficiali e degli ufficiali) venne interamente assorbita negli anni 1965 e 1966, in attuazione delle disposizioni sul conglobamento degli stipendi delle indennità accessorie del personale statale.

Si è così determinata l'incongruenza che tale indennità viene corrisposta, sia pure in misure inadeguate, ai sottufficiali e agli ufficiali e negata ai militari di truppa, il che appare veramente ingiusto, dato che detta indennità è in relazione allo « stato » di militare e deve considerarsi compensativa dei particolari oneri, disagi e rischi propri di tale posizione. Pertanto, si propone di ridare

ai militari di truppa delle forze di polizia le seguenti indennità:

lire 1.000 mensili per i celibi;

lire 5.000 mensili per gli ammogliati.

Quarta proposta del presente disegno di legge è l'unificazione dei limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o continuativo dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza, che vengono attualmente collocati in congedo con anticipi notevoli rispetto ai pari gradi dell'Esercito e degli altri Corpi, come risulta dalla seguente tabella:

GRADI	Esercito (varie armi)	Carabinieri e guardia di finanza	Corpo guardie di pubblica sicurezza
—	—	—	—
Maresciallo maggiore . . . . .	56	56	60
Maresciallo capo e ordinario . . . . .	56	55	60
Brigadiere e vice brigadiere . . . . .	56	54	58
Appuntato . . . . .	—	53	56
Carabiniere e gradi corrispondenti . . . . .	—	49	56

La proposta del presente disegno di legge è di unificare in cinquantasei anni i limiti di età per la cessazione dal servizio dei marescialli, brigadieri e vice brigadieri dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di finanza, aumentare ad anni cinquantacinque quelli degli appuntati e militari di truppa degli stessi Arma e Corpo, fissare in cinquantanove anni i limiti di età per l'aiutante di battaglia e maresciallo maggiore con carica speciale.

In sintesi le proposte contenute nel presente disegno di legge in favore delle forze dell'ordine sono le seguenti:

abolizione dell'aliquota di riduzione, ai fini degli aumenti periodici, di sei anni di anzianità per gli appuntati e di quattro anni per i carabinieri e gradi corrispondenti;

riduzione degli anni di servizio per la promozione ad appuntato;

ripristino della indennità « militare » mensile a favore dei militari di truppa;

unificazione ed aumento dei limiti di età per il collocamento a riposo.

L'onere finanziario è previsto per il 1971 in lire 6.550 milioni, così ripartito:

lire 3.300 milioni per l'abolizione delle aliquote di detrazione degli anni di anzianità, ai fini degli aumenti periodici;

lire 3.250 milioni per il ripristino della indennità « militare » mensile.

Onorevoli senatori, la serie di proposte contenute nel presente disegno di legge sono derivate da una necessità obiettiva di ridare giustizia alle forze dell'ordine che nell'Italia repubblicana e democratica sono al servizio del cittadino e che nell'assolvimento di tale compito primario per la vita e l'incremento della nostra democrazia non conoscono limiti di sacrifici, meritando il riconoscimento di noi tutti.

Il substrato sociale di tale proposta appare evidente dall'illustrazione fatta, nella quale non deve ravvisarsi alcuna forma di demagogia ma solo il riconoscimento dei più elementari diritti. Siamo, quindi, convinti che ad essa non mancherà il vostro sostegno e il vostro assenso.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

Le aliquote di detrazione dell'anzianità di servizio, ai fini del computo degli aumenti periodici di stipendio, previste dalla nota n. 6 alla tabella annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni e dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, non si applicano, con effetto dal 1° luglio 1971 nei confronti dei graduati e militari di truppa (da carabiniere ausiliario ad appuntato e gradi corrispondenti) in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza, degli agenti di custodia e delle guardie forestali dello Stato.

## Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 24 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è sostituito dal seguente:

« Fermo restando il possesso degli altri requisiti previsti dalle rispettive norme di avanzamento nell'Arma e nei Corpi predetti, l'ammissione al giudizio per la promozione a ruolo aperto ad appuntato ha luogo al compimento dei seguenti periodi di servizio: venti anni nel 1968; diciannove anni nel 1969; diciotto anni nel 1970; diciassette anni nel 1971; sedici anni nel 1972; quindici anni nel 1973; quattordici anno dal 1974 in poi ».

## Art. 3.

L'indennità mensile di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, dovuta agli appuntati e ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e l'indennità speciale di pubblica sicurezza dovuta agli appuntati e ai militari di truppa del Cor-

po delle guardie di pubblica sicurezza, alle guardie scelte e alle guardie del Corpo forestale dello Stato sono stabilite, con decorrenza 1° luglio 1971, nelle seguenti misure mensili:

celibi lire 1.000;  
ammogliati lire 5.000.

#### Art. 4.

I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o continuativo dei sottufficiali, degli appuntati e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, quali risultano stabiliti dalla legge 18 ottobre 1962, n. 1499, sono fissati, con effetto dal 1° gennaio 1972, come segue:

aiutante di battaglia e maresciallo maggiore con carica speciale, anni cinquantanove;

marescialli dei tre gradi, brigadiere e vice brigadiere, anni cinquantasei;

appuntato e militari di truppa, anni cinquantacinque.

#### Art. 5.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1971, valutato in lire 6.550 milioni, si farà fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.